

Intervento del Governo d'urgenza per arginare le frodi nel settore agevolazioni fiscali e che, eventualmente, hanno consentito di arricchire illecitamente la malavita

Bonus edilizi: incertezza e caos e la paura di infiltrazioni malavitose



di Gregorio Pietro D'Amato*

Con provvedimento del 11 novembre scorso con efficacia dal giorno successivo il Governo con il D. L. n. 15/2021 è corso ai ripari per arginare un gravissimo fenomeno che si sta verificando di frode nel settore dei "Bonus" edilizi fiscali.

Così la stessa Agenzia delle Entrate, prontamente, ha pubblicato il provvedimento n. 212528 del 12 novembre 2021 dal titolo: "Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020 e modifiche al modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020". Tale modifica si è resa necessaria, purtroppo, dopo che l'Amministrazione Finanziaria e ANCE hanno denunciato che oltre 800.000,00 euro (ma forse anche di più) sono stati riconosciuti frodando la legge e

con il rischio di infiltrazioni malavitose. Forse, c'era d'aspettarselo, l'occasione è ghiotta per le infiltrazioni malavitose che dalle alpi alle piramidi hanno approfittato per inserirsi in questa enorme mole di flusso di danaro intercettando la concessione di tali contributi, che poi inevitabilmente, per i rilevanti importi che sono in gioco, confluiscono necessariamente nel sistema bancario o in grandi gruppi industriali, anche controllati dallo

Stato che in ultima istanza, anche dolo in 2° 3°, 4° cessione, risulta l'ultimo cessionario e beneficiario dell'intero credito fiscale. L'Agenzia delle Entrate modificando, tra l'altro, anche il modello di comunicazione, per adeguarsi dopo l'entrata in vigore della norma di cui al comma 1-ter dell'articolo 121 del 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del DL 11 novembre 2021, n. 157, Decreto Legge Frodi, ed in nome del decreto la dice tutta: "Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche", in cui è previsto che per tutte le spese relative agli interventi elencati nel predetto arti-

colo 121 comma 2, quali: il recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, in caso di opzione per la cessione o per lo sconto, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

Pertanto, con il nuovo provvedimento si prevede che per tutti gli interventi indicati è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

I soggetti che rilasciano il visto di conformità e, quindi, che verificano l'esistenza del credito sono i professionisti che rilasciano l'asseverazione alle dichiarazioni fiscali ed abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile.

Per cercare di contrastare le frodi, consistenti il più delle volte in maggiorazioni dei costi in fattura tanto, paga lo Stato, è stato previsto che: i tecnici abilitati incaricati rilascino l'asseverazione che attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal decreto D.M. 6 agosto 2020 - ovvero i

Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

prezzari regionali e prezzari DEI -che attiene alla tipologia di spesa ammissibile e importo massimo dell'agevolazione, ora è stato previsto che: il tecnico dovrà altresì asseverare la spesa ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica. In parole povere si dovrà attendere il Decreto del Ministero che stabilirà quali sono i costi massimi di alcuni tipi di beni. Qual'è l'effetto immediato: che i lavori si bloccheranno in quanto in mancanza del decreto, quale tecnico assevererà che i costi dei beni saranno conformi ed in linea con quelli che saranno stabiliti dal Ministero della transizione ecologica?

I nuovi adempimenti, asseverazione tecnica e visto di conformità, riguardano anche il pregresso e i lavori in corso per la quale l'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali non sia stata ancora esercitata nel "cassetto fiscale".

Un ulteriore ed immediato effetto lo si ha sul c.d. "Bonus facciate" che seppure con un documento

di prassi e, quindi, non avente valore di legge è stato specificato con l'interpello n. 903-521/2021 con il quale la direzione regionale Liguria dell'Agenzia delle entrate si è pronunciata sulla possibilità di usufruire della detrazione relativa al "Bonus facciate", che consiste in una detrazione pari al 90 per cento della spesa sostenuta, in conformità al criterio di cassa, pagando entro il 31 dicembre 2021 la quota del corrispettivo pari al 10 per cento che residua dopo l'applicazione dello sconto in fattura, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori che potranno essere completati anche successivamente.

Documento di prassi peral-

tro richiamato in sede di risposta del 20/10/2021 n. 5-06751 Chiarimenti in ordine alle misure riguardanti i bonus fiscali del settore edilizio alla Camera dei Deputati.

Pertanto, chi tecnico se la sentirà di asseverare qualcosa che deve essere ancora realizzato e con quali costi massimi che saranno stabiliti con il precitato decreto?

Inoltre, con il provvedimento di prassi dell'Agenzia delle entrate del 12 novembre 2021 con la Comunicazione relativa agli interventi sulle unità immobiliari ha espresso il parere che dovrà essere inviata, esclusivamente, dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

La Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate: -dal soggetto che rilascia il visto di conformità;

-dall'amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.

Così, ugualmente, è stato previsto che la comunicazione della cessione del credito e sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

*dottore commercialista
(fine prima parte)